

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO FIGURATIVO "AREV SERVICE"

Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi i soggetti interessati ad usare il Marchio AREV SERVICE figurativo.

Art. 1 **Definizioni**

Marchio: si intende il marchio "AREV SERVICE (figurativo)" come qui di seguito rappresentato:



AREV: Association Regionale Eleveurs Valdôtains, Associazione senza fine di lucro.

AREV SERVICE: A.R.E.V. SERVICE S.r.l. unipersonale **Società a socio unico dell'Association Regionale Eleveurs Valdôtains**, responsabile dell'applicazione del presente Regolamento, nonché titolare del Marchio.

Comitato: istituito da AREV SERVICE per effettuare i controlli e concedere le licenze.

Operatore/azienda: impresa che si occupa direttamente del trattamento della carne e della trasformazione di prodotti a base di carne bovina di razza Valdostana.

Disciplinare di etichettatura: disciplinare volontario di etichettatura delle carni IT087ET, riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole in data 18 maggio 2009.

Regolamento di uso del Marchio: documento di riferimento che regola l'utilizzazione del marchio AREV SERVICE figurativo.

Procedure operative: procedure da adottare ogni qual volta si intendano realizzare prodotti a base di carne da contrassegnare con il Marchio. Ulteriori dettagli nell'Articolo 3.

Carne bovina di razza Valdostana; carne proveniente da bovini di razza valdostana, allevati, macellati, e etichettati secondo il disciplinare di etichettatura (IT 087 ET codice univoco nazionale) approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto 11957 del 18 maggio 2009.

Prodotto a base di carne; prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche. (definizione del regolamento 853/04 allegato 1). Possono essere: pezzi interi; salumi; Combinazione di alimenti di diversa origine con alimenti trasformati d'origine animale. Ulteriori dettagli nell'Articolo 2.

Licenziatario: qualsiasi azienda interessata ad ottenere dall'Organizzazione AREV SERVICE la licenza d'uso del Marchio a norma del presente Regolamento.

Art. 2 - Prodotti a base di Carne

2.1 I prodotti a base di carne bovina di razza valdostana devono essere ottenuti da:

- 100% Carne bovina di razza Valdostana quando si tratta di pezzi interi;
- almeno 50% di Carne bovina di razza Valdostana quando si tratta di insaccati con carni di altre specie, la carne bovina utilizzata deve essere esclusivamente di razza Valdostana;
- una percentuale di carne bovina di razza valdostana da valutare e approvare da parte del Comitato (art. 9 del presente Regolamento) per ogni singolo prodotto che preveda la combinazione di alimenti di diversa origine con alimenti trasformati d'origine animale.

2.2 Ogni fornitura di carne da trasformare deve essere accompagnata da un documento contenente le informazioni del capo o del lotto di origine della carne come previsto dal Disciplinare di Etichettatura.

2.3 Le successive lavorazioni della carne devono essere tracciate in modo da potere essere agevolmente controllate. Pertanto, sui documenti relativi alla lavorazione, se previsti, dovrà essere riportato sempre il lotto di origine indicando i quantitativi trattati per ogni singola lavorazione.

2.4 L'uso del Marchio è subordinato alla compilazione di una scheda riepilogativa delle produzioni come previsto dalle procedure operative.

Art. 3 - Procedure operative

3.1 Al momento della produzione dei prodotti che si vogliono contraddistinguere con il Marchio deve essere registrata la produzione espressa in Kg o in n. di pezzi con un riferimento del peso indicativo del singolo pezzo.

3.2 Lo stoccaggio dei prodotti per i quali si vuole utilizzare il Marchio deve avvenire in modo da tenere separati e riconoscibili gli stessi da altre produzioni che non saranno contraddistinte dal Marchio stesso.

3.3 A cadenza almeno mensile deve essere trasmessa al Comitato una scheda riepilogativa delle produzioni e dei prodotti marchiati che deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Nome del prodotto;
- Tipologia di prodotto;
- Lotto di origine della carne;
- Quantità di prodotto marchiato espresso in Kg o in N. di pezzi con l'indicazione del peso del singolo pezzo.

3.4 La scheda può essere sostituita da schede già in uso presso i laboratori di produzione a condizione che riportino tutti i dati richiesti.

Art 4 - Marchio

4.1 Il Marchio oggetto del presente Regolamento è AREV FIGURATIVO (figurativo)



relativo ai prodotti delle classi 29 e 30 della Classificazione Internazionale di Nizza di titolarità dell'AREV SERVICE .

- Cl. 29: prodotti lavorati a base di carne bovina di razza valdostana; prodotti surgelati a base di carne bovina di razza valdostana.
- Cl. 30: pasta ripiena con carne bovina di razza valdostana; sughi e salse a base di carne bovina di razza valdostana.

4.2 Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati che producono i prodotti a base di carne come definiti all'Art.2.

Art. 5 ó Titolare del Marchio

A.R.E.V. SERVICE S.r.l. unipersonale Loc. Borgnalle 10/1 11100 Aosta C.F. e P.Iva 01066910074.

Art. 6 ó Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso del Marchio

6.1 La richiesta d'uso del Marchio può essere presentata dai seguenti operatori:

- a) Aziende che dispongano di locali di trasformazione per prodotti a base di carne, o locali di sezionamento o lavorazione di carni fresche, regolarmente registrati o riconosciuti a norma del reg. CE 852-853/2004;
- b) Aziende che utilizzano carne bovina di razza Valdostana per la realizzazione di prodotti a base di carne di cui alle classi 29 e 30 di cui sopra.

Art. 7 ó Modalità di presentazione della domanda per l'uso del Marchio

Le aziende interessate all'uso del Marchio (Licenziatarie) devono presentare una domanda scritta, firmata dal legale rappresentante ed indirizzata ad AREV SERVICE che dovrà includere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati completi del Licenziatario (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
- gli estremi della iscrizione nel Registro delle imprese;
- informazioni sulla struttura produttiva relativamente alla registrazione presso il servizio di sanità pubblico;
- liberatoria affinché AREV SERVICE possa eventualmente richiedere informazioni aggiuntive riguardanti il Licenziatario ad enti e/o organizzazioni specifiche;
- elenco dei prodotti a base di carne che si intendono contrassegnare con il Marchio;
- schede tecniche dei prodotti che si intendono contrassegnare con il Marchio;
- una dichiarazione che il licenziatario nella propria attività è conforme alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare per quanto riguarda i regolamenti comunitari: Reg CE 178/02; Reg CE 852/04; Reg. CE 853/04; Reg. CE 2073/05.
- la dichiarazione che il Licenziatario non è fallito, ammesso a concordato preventivo o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non è risultato protestato nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda d'uso del Marchio e non ha subito condanne penali riconducibili all'attività negli ultimi cinque anni;
- formale accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento tramite la sua sottoscrizione o per accettazione.

Art. 8 - Esame della domanda per l'uso del Marchio

8.1 AREV SERVICE verifica la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa al Licenziatario e provvedono ad emettere un preliminare parere scritto relativamente alla verifica effettuata entro un termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

8.2 Detto parere viene trasmesso al Comitato di cui al successivo Articolo 9 che ha il compito di comunicare per iscritto al Licenziatario la concessione o meno della licenza d'uso del Marchio. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato.

8.3 Gli uffici dell'AREV quando reputato necessario, a loro insindacabile giudizio, possono avvalersi di enti e/o organizzazioni esterne per effettuare le verifiche opportune e necessarie.

Art. 9 - Concessione d'uso del Marchio

9.1 AREV SERVICE istituisce un apposito Comitato responsabile della concessione d'uso del Marchio e dei successivi controlli.

9.2 Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- L'Amministratore unico di AREV SERVICE con funzioni di presidente;
- Il Direttore dell'AREV;
- Un tecnico incaricato dall'AREV SERVICE;
- Un rappresentante dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali;
- Un rappresentante dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali;
- Un rappresentante nominato dalla Chambre Valdôtaine (camera di commercio).

9.3 Il Presidente convoca il Comitato ogni volta che ne ravvede la necessità e per svolgere i compiti specificati nel successivo paragrafo del presente articolo. Le sedute sono valide se presenti almeno tre componenti del Comitato dei quali almeno 1 di AREV SERVICE, il Direttore di AREV o nell'ipotesi di un suo impedimento un soggetto da lui incaricato e un soggetto tra i restanti elencati nel precedente paragrafo.

9.4 Il Comitato deve svolgere i seguenti compiti:

- valuta la percentuale di carne bovina di razza valdostana per ogni singolo prodotto che preveda la combinazione di alimenti di diversa origine con alimenti trasformati d'origine animale;
- esaminare le domande sottoposte ad AREV SERVICE ed il relativo parere preliminare emesso dagli Uffici competenti;
- rilasciare, sospendere o negare la concessione dell'utilizzo del Marchio per i prodotti a base di carne;
- Motivare la decisione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda di licenza che non è contestabile;
- controllare che i requisiti di cui al precedente Articolo 6 permangano anche durante la licenza;
- controllare ed approvare le modalità di uso del Marchio da parte dei Licenziatari;
- applicare le sanzioni di cui al successivo Articolo 13.

Art. 10 ó Condizioni della licenza di Marchio

10.1 La licenza deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità.

10.2 La concessione della licenza del Marchio da parte di AREV SERVICE al Licenziatario è non esclusiva. La licenza si riferisce al territorio italiano e si può estendere anche ad eventuali ulteriori territori nei quali AREV SERVICE andrà a registrare e/o usare il Marchio.

10.3 La concessione della licenza è a titolo oneroso: è previsto un contributo annuale il cui ammontare, non frazionabile, è stabilito da AREV SERVICE. La prima annualità è dovuta entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione con cui viene accolta la domanda di licenza del Marchio. Le annualità successive sono dovute entro il 31 gennaio di ciascun anno, pena la decadenza dalla Licenza del Marchio.

10.4 La licenza dura un anno a partire dalla data di accoglimento della domanda di Licenza e si rinnova automaticamente per pari periodi a fronte del persistere delle condizioni d'uso del Marchio, nonché del regolare pagamento del contributo annuale.

Art. 11 ó Usi consentiti del Marchio

11.1 Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come rappresentato nel presente Regolamento.

11.2 Qualora il Licenziatario voglia usare il Marchio con il colore, l'unica tonalità cromatica ammessa è quella corrispondente al pantone n. 1.807 ed il marchio sarà quello di cui all'Allegato A.

11.3 Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sublicenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta, caso per caso, dell'AREV SERVICE.

11.4 Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti a base di carne come definiti all'articolo 2 e non potrà farne uso in relazione a prodotti diversi. In particolare, il Licenziatario può usare il Marchio sui Prodotti a base di carne ed i relativi contenitori ed imballi, nonché sui cataloghi, materiale illustrativo e pubblicitario, sul proprio sito, sempre che i medesimi si riferiscano ai citati prodotti.

11.5 Il Licenziatario si impegna a far pervenire al Comitato la bozza dell'etichetta sulla quale viene apposto il Marchio. Il Licenziatario si impegna, inoltre, a sottoporre all'attenzione del Comitato la bozza di tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario (se online, si fornirà la copia cartacea) sul quale viene usato il Marchio. Il Comitato ha 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa per approvare l'etichetta e/o il materiale promozionale e/o pubblicitario o per fornire al Licenziatario le proprie proposte di modifica. La decisione del Comitato non è contestabile.

11.6 E' vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore.

11.7 Il Licenziatario si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione di AREV SERVICE o del Marchio stesso.

11.8 Il Licenziatario si impegna a non usare /depositare marchi che siano identici e/o simili e/o confondibili con il Marchio.

Art. 12 - Controlli

12.1 Il Comitato e/o eventuali soggetti terzi direttamente incaricati dal Comitato stesso effettuano controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del presente Regolamento.

12.2 Il Licenziatario si impegna a consentire al Comitato e/o a soggetti terzi da esso incaricati, con adeguato preavviso e secondo i dettagli da definirsi con il Licenziatario, di effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. L'eventuale rifiuto da parte del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della licenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 13 del presente Regolamento.

12.3 Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento di Marchio presso il Licenziatario soggetto a verifica si applicheranno le sanzioni previste all'Art. 13.

Art. 13 ó Sanzioni

13.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Regolamento o del mancato pagamento del contributo annuale, il Comitato intimerà per iscritto al Licenziatario di adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto di AREV SERVICE .

13.2 Inoltre, la licenza del Marchio è sottoposta alla condizione risolutiva, ex artt. 1353 e seguenti del codice civile, a norma dei quale essa potrà essere risolta da AREV SERVICE al venire meno di una delle condizioni sopra previste all'articolo 6 e 7. Pertanto, qualora una delle suddette condizioni venga meno, AREV SERVICE avrà diritto di dichiarare la licenza del Marchio risolta e priva di qualsiasi effetto con decorrenza immediata, mediante dichiarazione scritta al Licenziatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 ó Divieto d'uso del Marchio successivamente allo scioglimento della licenza

14.1 A partire dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata RR, della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo del contratto di licenza d'uso del Marchio, il Licenziatario non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto immediato dal giorno di ricevimento della raccomandata.

Art. 15 ó Rinuncia

15.1 Il Licenziatario che ha ottenuto la licenza del Marchio può rinunciarvi tramite comunicazione scritta inviata per raccomandata RR ad AREV SERVICE.

15.2 A seguito della rinuncia, il Licenziatario non ha più diritto di usare il Marchio e deve cessare immediatamente l'uso dello stesso a partire dal giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 16 - Legge applicabile e Foro competente

16.1 Il presente regolamento è soggetto alla legge italiana e qualsiasi vertenza derivante dallo stesso sarà di competenza del Tribunale di Torino.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI TUTTE
